



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 01/07/2021 al 22/07/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 557

del 28/06/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A301
MG

OGGETTO: Rinnovo convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per la refertazione in remoto degli EEG pediatrici in urgenza, a favore dei Presidi Ospedalieri di ASST Nord Milano. Periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione 23 dicembre 2019, n. 826, questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, per la refertazione in remoto degli esami EEG pediatrici in urgenza a favore di questa Azienda, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021;
- l'art. 6 del testo di convenzione approvato con la citata deliberazione prevede la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

RICORDATO pertanto che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che con nota del 4 giugno 2021, prot. n. 17233, conservata in atti, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini, di comune accordo con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri Edoardo Bassini e "Città di Sesto San Giovanni", ha evidenziato:

- ✓ la necessita di rinnovare la convenzione passiva per la refertazione in remoto degli esami EEG pediatrici in urgenza per le esigenze delle U.O.C. di Pediatria dei suddetti presidi, è indispensabile tenuto conto che attualmente

- questa ASST non ha personale formato in materia per assolvere tale funzione;
- ✓ l'esigenza che la refertazione degli esami EEG pediatrici venga effettuata dalla U.O.C. di Neurologia pediatrica e Centro regionale per l'epilessia dell'Ospedale Fatebenefratelli, per la comprovata competenza in epilettologia pediatrica nei bambini in tenera età;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula delle stesse efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

VISTE:

- la nota 25 marzo 2021, prot. n. 9895, conservata in atti, con la quale l'Unità Operativa Complessa Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano – ha chiesto alla ASST Fatebenefratelli Sacco la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi;
- la nota 6 maggio 2021, prot. 14294, conservata in atti, con la quale l'ASST Fatebenefratelli Sacco si è espressa favorevolmente e disponibile a rinnovare la collaborazione di cui trattasi, inoltrando a questa Azienda il testo di convenzione per preventivo parere e condivisione;
- la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

RIBADITO che, le prestazioni in argomento sono caratterizzate da competenze specifiche di alta specializzazione non rinvenibili in ambito aziendale e vengono erogate in urgenza sulla base di protocolli sanitari perfezionati concordati e condivisi in base ad un rapporto ormai consolidato tra le strutture coinvolte;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato in atti, in merito al rinnovo della predetta convenzione;

RITENUTO di approvare il testo e la successiva sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento, (allegato n. 1), allo scopo predisposta, concordata tra le Parti dopo attenta e puntuale istruttoria, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: refertazione in remoto degli esami EEG pediatrici in urgenza a favore dei Presidi Ospedalieri dell'ASST Nord Milano;
- *esami previsti in urgenza*: circa n. 50 annui;
- *costo ad esame*: € 50,00 cad.;
- *durata*: dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di trenta giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;

RAVVISATA la necessità di incaricare il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini – di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, pari a Euro 5.000,00/periodo di riferimento, è stato annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, come segue:

- anno 2021 (dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021) = euro 1.050,00;
- anno 2022 (dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022) = euro 2.500,00;
- anno 2023 (dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023) = euro 1.450,00;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo e la successiva sottoscrizione della convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, per la refertazione in remoto degli EEG pediatrici in urgenza, a favore dei Presidi Ospedalieri di ASST Nord Milano, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e so-

stanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono, in estrema sintesi, le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: refertazione in remoto degli esami EEG pediatrici in urgenza a favore dei Presidi Ospedalieri dell'ASST Nord Milano;
 - *esami previsti in urgenza*: circa n. 50 annui;
 - *costo ad esame*: € 50,00 cad.;
 - *durata*: dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2023, con possibilità sia di disdetta anticipata (con un preavviso di trenta giorni), sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le parti;
2. di incaricare il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dott. Guido Pellegrini – di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento – con particolare attenzione ai volumi delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata;
 3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato, in via meramente preventiva, pari a Euro 5.000,00/periodo di riferimento, è stato annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione, come segue:
 - anno 2021 (dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021) = euro 1.050,00;
 - anno 2022 (dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022) = euro 2.500,00;
 - anno 2023 (dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023) = euro 1.450,00;
 4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
 7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 55/2021 - tit. 01.01.03).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 557 del 28 GIU. 2021, avente all'oggetto:

“Rinnovo convenzione passiva con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la re-fertazione in remoto degli EEG pediatrici in urgenza, a favore dei Presidi Ospedalieri di ASST Nord Milano. Periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023”.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni e Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Liggeri

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Economico Finanziaria l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni diagnostiche da pubblico

- **anno 2021:** dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021 Euro 1.050,00

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni diagnostiche da pubblico

- **anno 2022** dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Euro 2.500,00

al conto economico n. 62.05.02 descrizione: prestazioni diagnostiche da pubblico


- **anno 2023** dal 01.01.2023 al 30.06.2023 Euro 1.450,00

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

per Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Silvia Liggeri)



Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria
(d.ssa ~~Domenica~~ Luppino)

**CONVENZIONE PER LA REFERTAZIONE A DISTANZA DI
ELETTROENCEFALOGRAMMI IN PAZIENTI PEDIATRICI**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74 - C.F. e P.IVA n. 09319690963 (di seguito denominata anche solo ASST FBF Sacco), legalmente rappresentata, dal Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato, in esecuzione della deliberazione n. del

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti, n. 83 – C.F. e P. IVA 09320420962 (di seguito denominata anche solo ASST Nord Milano), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Elisabetta Fabbrini, che con deliberazione n. 222 dell'11 aprile 2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della UOC Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'ASST Nord Milano intende avvalersi delle apparecchiature e delle competenze dell'ASST FBF Sacco, per la refertazione di elettroencefalogrammi (EEG) per i propri pazienti pediatrici;

- l'ASST FBF Sacco, attraverso l'UOC Neurologia Pediatrica – Centro Regionale Epilettologia Infantile del P.O. Fatebenefratelli possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - (Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la refertazione a distanza di EEG tramite il personale sanitario dell'UOC Neurologia Pediatrica - Centro Regionale Epilettologia Infantile del P.O. Fatebenefratelli, a favore dei pazienti pediatrici afferenti i PP.OO. Bassini e Città di Sesto San Giovanni dell'ASST Nord Milano.

Art. 3 – (Modalità operative)

Le prestazioni saranno effettuate in orario di lavoro dal personale in servizio presso l'UOC Neurologia Pediatrica - Centro Regionale Epilettologia Infantile del P.O. Fatebenefratelli, nell'ambito dell'attività istituzionali secondo le indicazioni impartite dal Direttore della suddetta UOC, fatte comunque salve le necessità di servizio che gli stessi sono tenuti a prestare presso l'Azienda, così che nessuna partecipazione ai proventi delle stesse spetterà al personale dipendente.

L'UOC Neurologia Pediatrica effettuerà l'attività oggetto della convenzione dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle ore 9,00 alle ore 17,00; alla stessa dovranno pervenire le richieste a mezzo messaggio di posta elettronica corredate dall'autorizzazione della Direzione Medica del Presidio richiedente.

Il referto verrà inviato a mezzo di messaggio di posta elettronica al Presidio richiedente, all'indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato dall'ASST Nord Milano.

Art. 4 - (Corrispettivi)

Le prestazioni oggetto della convenzione sono quantificate indicativamente in circa n. 50 annue e saranno retribuite dall'ASST Nord Milano alla tariffa di € 50,00 cadauna.

Art. 5 - (Rendicontazione e fatturazione)

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST FBF Sacco e dell'ASST Nord Milano.

Quest'ultima si impegna a comunicare trimestralmente, a mezzo di posta elettronica ordinaria, alla UOC Neurologia Pediatrica, l'ordine intestato all'ASST Fatebenefratelli Sacco – P.O. Fatebenefratelli contenente il tipo ed il numero di prestazioni effettuate per la necessaria verifica da parte di tale Struttura.

Sulla base di detta documentazione ed in assenza di contestazioni l'ASST FBF Sacco – P.O. Fatebenefratelli provvederà all'emissione di fattura e l'ASST Nord Milano provvederà ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 - (Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione)

La presente convenzione ha validità dal 1° luglio 2021 ed avrà termine il 30 giugno 2023, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza.

Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure tramite PEC con un preavviso di 30 giorni. Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale.

L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 5.

Art. 7 - (Assicurazione)

L'ASST FBF Sacco si impegna a garantire al personale medico specialistico incaricato durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale svolta.

L'ASST Nord Milano garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. verso terzi in caso di responsabilità alla stessa attribuibile.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

Le parti sono tenute a mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possa venire a conoscenza, in possesso o detenzione, e ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST FBF Sacco assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ASST Rhodense, quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento.

Le parti si impegnano a sottoscrivere - separatamente - apposito atto di designazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, per conto del Titolare del trattamento per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e dei Regolamenti aziendali di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dei Regolamenti aziendali da parte dei Contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - (Registrazione)

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico della ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, la quale ha provveduto al versamento tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 - (Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 12 - (Foro competente)

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni
(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda-Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Il Direttore UOC Affari Generali

(su delega con deliberazione n. 222 dell'11 aprile 2019)

dott.ssa Silvia Liggeri